

TITOLO I – Accordi prematrimoniali - Petizione Popolare Modifiche al codice civile - accordi prematrimoniali

Attualmente la maggior parte del contenzioso relativo alle cause di separazione e divorzio sono correlate alle questioni di tipo patrimoniale. In conseguenza di ciò le sezioni civili dei Tribunali sono oberate da una gran mole di udienze relative alla litigiosità tra coniugi. Allo stesso tempo i coniugi sono costretti a sopportare enormi spese di giudizio, in gran parte dovute agli onorari dei loro legali. Tali risorse sono sottratte al benessere familiare, ed in particolare al benessere dei figli.

Per ridurre le cause giudiziali di separazione e divorzio, occorre riconoscere ai futuri coniugi nel momento che precede il matrimonio una più ampia autonomia al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un'apposita convenzione. Tale tipologia di accordi, ad oggi, viene ritenuta nulla da costante giurisprudenza, in particolare con riferimento agli accordi di divorzio (a differenza di quanto avviene in altri Paesi in cui tali accordi sono pacificamente ammessi e regolamentati).

Riconoscere ai coniugi la facoltà di gestire anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in relazione a un'eventuale futura crisi del matrimonio può costituire uno strumento molto utile, specialmente al fine di evitare che la fase di negoziazione di tali rapporti avvenga nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi e sono particolarmente difficili il compimento di un accordo e il raggiungimento di un assetto che soddisfi entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni.

Obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello di rafforzare e rilanciare l'istituto del matrimonio attualmente in crisi, dovuta alla consapevolezza dei futuri coniugi, dell'incerto futuro, sulla durata e qualità della vita coniugale.

In questo quadro si colloca la proposta di introdurre l'articolo 162-*bis* del codice civile recante la disciplina del contenuto e della forma degli accordi prematrimoniali sulla regolamentazione dell'eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante «atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni» ovvero mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. Parimenti la volontà di modificare o di sciogliere l'accordo deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata con il medesimo atto.

L'atto pubblico notarile o la convenzione di negoziazione assistita con la loro solennità conferiscono particolari affidabilità e rilevanza alle manifestazioni di volontà di cui si tratta, garantendo non soltanto la provenienza delle dichiarazioni e l'identità di chi le sottoscrive, ma anche che esse sono state manifestate in piene ponderazione, libertà e consapevolezza, caratteristiche queste di cui è garante il notaio o l'avvocato che devono, per legge, indagare personalmente la volontà dei contraenti e controllare la conformità dell'atto alla legge.

I futuri coniugi potranno, invece, disciplinare le conseguenze patrimoniali della dismissione del matrimonio, quali le modalità, l'entità e i termini con i quali uno dei due dovrebbe provvedere al mantenimento e alle necessità dell'altro, ovvero regolamentare la rinuncia di un futuro coniuge al mantenimento dell'altro, fatto salvo il diritto agli alimenti di cui all'articolo 433 del codice civile.

Non ci sono limiti alla piena espansione dell'autonomia negoziale, ferma restando l'irrinunciabilità del diritto agli alimenti (è possibile, invece, rinunciare all'assegno di mantenimento per quella parte che non ha natura alimentare) e fatti salvi i doveri di assistenza morale e materiale scaturenti dal

matrimonio di cui all'articolo 143 del codice civile attualmente indisponibili.

Pertanto saranno legittimi i seguenti accordi:

1) il patto con il quale, in sede di cessazione del matrimonio, un coniuge attribuisca all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro *una tantum* ovvero dei diritti reali su beni immobili con il vincolo di destinarne i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento della prole sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;

2) il patto che prevede l'effettuazione di prestazioni patrimoniali in seguito alla cessazione del matrimonio, purché si abbia cura di evitare la coartazione della volontà di cessare il rapporto e resti evidenziata, al contrario, la funzione di solidarietà del patto verso il *partner* in difficoltà (come avviene per esempio per il patto che preveda la permanenza nella casa di proprietà di uno a beneficio dell'ex coniuge per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione);

3) il patto che prevede la rinuncia di un futuro coniuge al mantenimento dell'altro, fatto salvo il diritto agli alimenti. Si segnala al riguardo l'opportunità dell'utilizzo dell'atto di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile; conseguentemente appare del tutto legittimo e meritevole di interesse l'atto con cui un soggetto destini un immobile (nei limiti di tempo previsti dalla legge) al riequilibrio delle differenze patrimoniali tra lo stesso e il suo ex coniuge per l'ipotesi di cessazione del matrimonio, ovvero l'atto con cui il coniuge destini, sin d'oggi o *si premoriar*, i frutti del bene immobile al mantenimento dell'altro.

4) il patto che prevede la rinuncia di un futuro coniuge alla sua permanenza nella casa familiare, in caso di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel nuovo articolo 162-bis del codice civile viene, previsto che, salva la facoltà per le parti, di modificare in ogni momento il contenuto dell'accordo con la stessa forma dell'atto pubblico, le stesse parti possono disciplinare direttamente anche le ipotesi di incremento o decremento delle condizioni patrimoniali di una o di entrambe.

Se le parti nulla hanno pattuito in proposito, gli istituti codicistici che potrebbero trovare in tal senso applicazione sono quelli dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e dell'impossibilità sopravvenuta. Ma entrambi gli istituti presuppongono che ricorra la fattispecie di un contratto a prestazioni corrispettive, mentre la corrispettività delle prestazioni potrebbe non rinvenirsi in alcuni di questi accordi. Inoltre, gli istituti in esame consentono la risoluzione del contratto, mentre nel caso in oggetto la soluzione più adeguata dovrebbe essere quella di mantenere in vita il contratto e di consentire un adeguamento delle condizioni patrimoniali.

Si è precisato che gli accordi relativi a un'eventuale futura crisi del matrimonio possono essere stipulati dai coniugi anche durante il matrimonio fino alla presentazione del ricorso di separazione personale. I ricorsi di separazione e di divorzio dovranno pertanto contenere il riferimento agli accordi prematrimoniali.

Gli accordi prematrimoniali, largamente diffusi nei Paesi di *common law* e in vari Paesi europei, sono caratterizzati dalla finalità di regolamentare già prima del matrimonio, ora per allora, le eventuali reciproche concessioni che i coniugi si dovranno fare una volta venuta meno l'unione matrimoniale: gli effetti di tali pattuizioni sono sospensivamente condizionati allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Gli accordi prematrimoniali, oltre al riconoscimento di un più ampio ruolo dell'autonomia negoziale nell'ambito dei rapporti familiari, sono considerati anche uno strumento di alleggerimento dei carichi giudiziari. Si ricorda che, attualmente, nel nostro ordinamento i coniugi

possono regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale, ai sensi dell'articolo 162 del codice civile, anteriormente al matrimonio, al momento della celebrazione dello stesso e anche durante la vita matrimoniale, scegliendo, per esempio, tra comunione legale o separazione dei beni. Non possono disporre però dei loro rapporti patrimoniali in caso di crisi del matrimonio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

«ART. 162-bis. – (*Accordi prematrimoniali*). – Per ridurre il contenzioso nelle cause di separazione personale o cessazione degli effetti civili del matrimonio, prima di contrarre matrimonio, i futuri coniugi, possono stipulare, con la forma prevista dall'articolo 162, ovvero mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Negli accordi prematrimoniali un coniuge può attribuire all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro *una tantum* ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell'articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.

Gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, fatto salvo il diritto agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti.

Inoltre, gli accordi prematrimoniali possono contenere la rinuncia del futuro coniuge alla sua permanenza nella casa familiare, a seguito di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tramite gli accordi prematrimoniali un coniuge può anche trasferire all'altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità.

Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.

Alla modificazione degli accordi prematrimoniali si procede con le forme previste dal primo comma.

Gli accordi prematrimoniali possono essere stipulati o modificati dai coniugi anche durante il matrimonio e comunque prima del deposito del ricorso per separazione personale, ovvero prima della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ovvero della conclusione dell'accordo.

I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimoniali.

Per l'opponibilità ai terzi degli accordi prematrimoniali, si applica il quarto comma dell'articolo 162 del presente codice ovvero, nel caso in cui gli accordi stessi siano stati conclusi mediante accordo di negoziazione assistita da uno o più avvocati, intendendo sostituito il notaio rogante con l'avvocato o con gli avvocati che hanno assistito i coniugi nella procedura di negoziazione assistita».

ART. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 156 del codice civile, dopo le parole: «che pronunzia la separazione» sono inserite le seguenti: «, in mancanza di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 162-*bis*,».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«ART. 6-*bis*. – 1. Il tribunale, nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all'articolo 162-*bis* del codice civile».

ART. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 156 del codice civile dopo le parole: «pronunziando la separazione,» sono inserite le seguenti: «dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all'articolo 162-*bis*; in mancanza di contrario accordo prematrimoniale».

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, compresi gli accordi prematrimoniali di cui all'articolo 162-*bis* del codice civile,».

TITOLO I – Accordi prematrimoniali - Petizione Popolare
Modifiche al codice civile - accordi prematrimoniali

COGNOME E NOME (stampatello)	Data Nascita	Firma (leggibile)